

D.LGS. 267/2000: Art. 49 e Normativa Comunale
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO IN ORDINE ALLA:

REGOLARITÀ TECNICA:

Favorevole

IL SEGRETARIO COM.LE
Stefano avv. VALERII

REGOLARITÀ CONTABILE

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Rag. Caterina TRAVERSO

VERBALE di Deliberazione di Giunta Comunale nr. 17 adottato nella seduta del 23.01.2006 alle ore 11.00. I membri della Giunta Comunale presenti sono in numero di 4 su 5, con l'assenza del Sig. Dott. MONTEVERDE Franco Gino, Assessore alla Cultura del Comune di Voltaggio. Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. che reca:

Oggetto: Determinazione aliquota I.C.I. – Anno 2006

LA GIUNTA COMUNALE

ASCOLTATA la proposta del Sindaco;

DATO ATTO CHE la bozza di deliberazione è predisposta dal Segretario Comunale;

VISTO l'articolo 1 comma 155 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante "Disposizioni sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" legge finanziaria per l'anno 2006, che ha prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci degli EE.LL. Al 31.03.2006, istituzionalizzando, per necessità, un rinvio che oramai è prassi legislativa acquisita;

VISTO l'articolo 1 comma 133 della citata legge 266/2005, che ha aggiunto in fine all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 248, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuali prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni di imposta;

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria per l'anno 2005);

VISTO l'articolo 163 comma 3 del Testo Unico per le leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, che recita testualmente: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applica le modalità di gestione di cui al comma 1 (regime dei dodicesimi provvisori), intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato;

VISTA la legge n. 326 del 24 novembre 2003 rubricata: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";

VISTA la legge nr. 350 del 24 dicembre 2003, che reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";

VISTA la legge nr. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per l'anno 2003);

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2002);

VISTA la legge nr. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria per l'anno 2001);

VISTA la legge nr. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000);

VISTO il Titolo I Capo del D.Lgs. 504/92, disciplinante l'Imposta Comunale sugli immobili, e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 504/92, recante le modalità e i termini per la deliberazione dell'aliquota annuale;

VISTE, in particolare, le modifiche apportate dall'art. 3, commi 48 e seguenti, della L. 662/96;

VISTO, altresì, l'art. 4 comma 1 D.L. 437/1996, conv. in L. 556/96, nonché l'art. 58 D.Lgs. 446/97 ed art. 1 comma 5 L. 449/97;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, il Comune stabilisce l'aliquota, tenendo conto delle seguenti condizioni:

- misura non inferiore al quattro e non superiore al sette per mille (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/92);

- possibilità di diversificazione dell'aliquota, entro tali limiti, a seconda che trattasi di immobili diversi dalle abitazioni, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati (ibidem);
- possibilità di agevolazione in rapporto a diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (ibidem);
- possibilità di riduzione per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92);
- riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, con accertamento delle stesse condizioni secondo il dettato di legge (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92);
- possibilità di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 437 conv. in L. 556/96 in ordine alla aliquota ridotta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in specie per quanto concerne le unità locata con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale;
- detrazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per essa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente), del soggetto passivo, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, £. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92);
- ulteriore possibilità, di riduzione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 per cento, o, in alternativa, elevazione dell'importo di £. 200.000 a titolo di detrazione per abitazione principale, fino a £. 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio (art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92), o anche oltre fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità (art. 58 comma 3 D.Lgs. 446/97);
- applicazione delle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. 504/92 anche ad unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari;
- possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 L. 662/96);
- possibilità di destinazione di percentuale del gettito dell'imposta al potenziamento degli uffici tributari del Comune (art. 3 comma 57 L. 662/96);
- possibilità di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori (art. 1 comma 5 L. 449/97);

VISTO, altresì, l'art. 59 D.Lgs. 446/97;

VISTO l'art. 2 comma 3 della L.431/98 in base al quale i Comuni possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote ICI più favorevoli e perfino inferiori al minimo previsto per legge, per i proprietari che consentono la stipula di contratti-tipo di locazione da adibire ad abitazione principale. Quelli ad alta intensità abitativa, individuati ai sensi del D.L. 551/98, possono aumentare l'aliquota ICI anche oltre il massimo stabilito, e fino ad una misura massima non superiore al 2 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

VISTO l'art. 18 della legge finanziaria per l'anno 2001, la n. 388/2000;

VISTI l'art. 31 comma 6 e l'art. 6 ultimo comma della L. 448/98 il quale concede la facoltà ai Comuni di non applicare l'ICI sugli immobili che non presentano più i requisiti di ruralità a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali sottoposti a variazione catastale;

VISTO l'art. 30 commi 10, 12 e 13 della L. 488/99 così come modificato dall'art. 18 della L. 388/2000;

VISTO l'art. 27 comma 16 della Legge finanziaria per il 2002, n. 448/2001, che stabilisce: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2003)";

RICHIAMATO l'articolo 27 comma 16 della L.F. 2002 (n. 448/2001) a mente del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi è differito fino alla data di approvazione del bilancio di previsione (31.03.2005);

DATO ATTO CHE, ai sensi del già citato art. 6 comma 1 D.Lgs. 504/92, come modificato dal comma 53 dell'art. 3 L. 662/96, l'aliquota è stabilita dal Comune;

RILEVATO CHE, in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni detrazioni, l'equilibrio finanziario;

VERIFICATO il gettito del tributo per il trascorso esercizio finanziario, con riferimento alle proiezioni relative alla prima rata ed all'acquisizione dei dati relativi alla seconda, in corso di esplicazione, da parte del Concessionario;

PRESO ATTO, anche per il corrente esercizio finanziario :

- del trend strutturale caratterizzato dalla sostanziale conferma della contrazione dei trasferimenti erariale a favore dei piccoli comuni, ed ai tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale, senza valorizzazione della contropartita (che pure sarebbe stata logica) all'autofinanziamento;
- dell'aumento delle spese di parte corrente dovute agli adeguamenti economici determinati dal Contratto Collettivo Nazionale vigente relativo al personale dipendente, nonché l'incremento delle spese per acquisto di beni e servizi almeno rapportato al tasso inflattivo attuale e al mutato costo della vita (sempre più elevato, anche per effetto dell'introduzione della moneta unica europea);
- della contrazione generale del sistema dei trasferimenti erariali;
- della riduzione del 3% dei trasferimenti erariali, confermata anche per il corrente anno finanziario (art. 1 comma 64 della L.F. 311/2004);
- del progressivo aumento del costo di smaltimento dei rifiuti (dal corrente anno è balzato alla incredibile soglia del +27% - alimentato anche dal passaggio di gestione presso i Consorzi di Bacino costituiti sulle ceneri dei Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex L.R. 24/2002) pur con la mancata introduzione della tariffa in luogo della tassa. Il ciclo di gestione dei rifiuti ha subito negli ultimi anni un notevole aggravio dei costi di gestione per l'amministrazione, che sicuramente sarà costretta ad intervenire con manovre correttive aumentando eventualmente i proventi di tale tributo;
- del fatto che il gettito ICI rappresenta, comunque, la maggiore risorsa derivante dall'autonoma imposizione del Comune, e, ad oggi, è ancora il pilastro fondamentale del bilancio di previsione (se si eliminano dal calcolo i trasferimenti erariali dello stato, fonte di eterofinanziamento del bilancio e non di autofinanziamento);

RICHIAMATA *incidenter tantum* l'analisi approssimativa condotta sulla L.F. 311/2004 di difficilissima interpretazione (in un solo articolo sono contenuti 572 commi che a loro volta richiamano qualche migliaio di leggi e pluricentinaia di decreti attuativi);

VISTE E CONSIDERATE ALCUNE MODIFICHE introdotte dalla Legge 266/2005, CHE SONO MOLTO PENALIZZANTI PER GLI ENTI LOCALI:

1. Riduzione dei trasferimenti erariali, (art. 1 comma 63 e seguenti – legge finanziaria 311/2004 – L.F. 2005). In particolare si segnala che il Ministero dell'Interno non ha riproposto il contributo a favore dei Comuni Montani con popolazione sotto i mille abitanti, con perdita secca di 8.000 € sul gettito dei contributi anno 2005 (totale in meno circa 10.000,00 €);
2. Riduzione dell'1% della spesa del personale degli Enti Locali con riferimento al consuntivo anno 2004 (commi 198 – 206);
3. monitoraggio obbligatorio della Corte dei Conti sulle consulenze che gli Enti Locali hanno intenzione di conferire ove le stesse prevedano una spesa stimata superiore ad € 5.000,00 (per la finanziaria precedente n. 350/2004 gli incarichi e le consulenze esterne andavano alla Corte dei Conti per gli enti sopra ai 5.000 abitanti (controllo successivo di regolarità contabile – comma 11). Questa norma è estremamente penalizzante nei piccoli Enti che sono costretti a giustificare gli incarichi derivanti dalle consulenze esterne che vengono conferiti per colmare vuoti in organico.
4. Riduzione d'ufficio del 10% delle spese per le indennità degli organi di amministrazione (Consiglio Comunale e Giunta);
5. conferma della esclusione dal patto di stabilità interno per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (commi 138-150);
6. blocco totale delle assunzioni del personale anche per i Comuni non ricompresi nel patto di stabilità interno, in attesa dei DPCM di autorizzazione all'assunzione;
7. gli EE.LL. devono comunicare al Ministero delle Finanze il risparmio ottenuto con la applicazione dei commi derivanti dalle spese per le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori;
8. conferma della possibilità di utilizzo di personale di altre amministrazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti (comma 557 della L. 311/2004);
9. gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004/2005 sono quasi totalmente a carico dei bilanci degli EE.LL. (comma 80);
10. Finanziamento da parte dei Comuni della Autorità di Vigilanza sui LL.PP. Con un contributo variabile da € 50 a € 500 – parimenti le imprese che partecipano alle gare pubbliche dovranno versare la tassa concorso che parte da un minimo di € 20. Curioso meccanismo per cui l'Ente controllore funziona anche grazie ai contributi dell'Ente controllato (in realtà lo Stato si è sgravato di un costo di uno dei suoi Enti partecipati e lo ha fatto ricadere sugli altri Enti del settore pubblico) – comma 67 l. 266/2005.
11. Soppressione del conto economico per gli Enti locali al comma 164 – una delle poche norme da salutare con favore.
12. Comma 337 l. 266/2005. Compartecipazione al gettito IRPEF versato dai cittadini residenti nel Comune nella percentuale del 5‰ (ritorna all'Ente di residenza e va impiegato nei servizi sociali). È l'unica disposizione controcorrente in una finanziaria che conferma l'impostazione dirigista e strettamente gerarchica con disapplicazione sostanziale dell'articolo 117 della Costituzione a favore di obiettivi di finanza pubblica che, com'è noto, non sono sindacabili dal giudice delle leggi.
13. Proroga dei termini del passaggio tassa – tariffa – comma 134 l. 266/2005. Anche qui, dopo l'espropriazione dell'acqua, il volume dei profitti derivanti dalla tassa rifiuti si avviano inesorabilmente verso la gestione industriale ad opera di società specializzate e partecipate. La qualità della gestione ha già condotto ad aberrazioni tipo

l'ecotassa (prevista dalla L.R. 24/2002) e porterà ad una espropriazione sostanziale della gestione del servizio dai Comuni (di fatto già attuata pienamente) e ad un aggravio notevole di costi del servizio da parte dei contribuenti, che dovranno sopportare i costi della tariffa rifiuti, dello svecchiamento degli impianti, e della differenziata spinta (assolutamente inattuabile nei piccoli Comuni).

14. Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale: Art. 1 D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248: si tratta di altra norma che, già in passato è rimasta inattuata. I Comuni dovrebbero funzionare come una sorta di supplemento di ufficio esattoriale. Nelle piccole realtà non ci sono gli strumenti.
15. Commi 157-160 (CONSIP): riparte anche quest'anno, more solito, la lunga vicissitudine sugli acquisti tramite la società Consip, che ogni anno è altalenante. Basti pensare che la Corte Costituzionale ha ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte delle leggi, a mente del quale le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Costituzione. Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti, ma solo con disciplina di principio e per ragioni di coordinamento della finanza pubblica connesse ad obiettivi nazionali condizionati per giunta dagli obblighi comunitari. In conclusione, per via transitoria, lo Stato può imporre agli enti del settore pubblico delle limitazioni di spesa, con tutte le conseguenze del caso.
16. Mancato inserimento della proroga degli accertamenti e liquidazioni in materia di ICI per gli anni 2001, 2002, 2003, che hanno eliminato la possibilità (da sempre riconosciuta agli Enti Locali e certificata da tutte le leggi finanziarie in deroga alla legge 212/2000 fino alla legge 311/2004. Il disegno di legge della finanziaria 2006 aveva puntualmente riproposto la proroga che, inspiegabilmente ma in maniera assolutamente volontaria, è stata stralciata all'ultimo istante).

RITENUTO, dunque, che questo Comune, secondo quanto innanzi esposto, che costituisce un copione oramai ripetitivo, **non si avvale delle facoltà dell'applicazione dell'aliquota ridotta;**

RITENUTO opportuno non adeguare per il corrente anno l'aliquota I.C.I., poiché l'amministrazione reputa importante il fatto di affrontare dei sacrifici in più (contraendo la spesa) piuttosto che applicare la logica dell'effetto domino e far ricadere sul contribuente la logica del taglio pesantissimo dei trasferimenti applicata dallo Stato nei confronti dei piccoli enti locali (che hanno visto ridurre drasticamente anche il contributo ordinario investimenti fino al 44% del gettito anno 2003, perdendo di fatto altri contributi ordinari nella logica dell'applicazione dell'articolo 94 comma 11 della L.F. 289/2002);

DATO ATTO CHE, per quanto supra, appare, sulla base di calcoli effettuati in sede di elaborazione del Bilancio 2006, assicurare un introito, da parte dell'imposta comunale sugli immobili, pari almeno a **EURO 237.000,00 (EURO duecentotrentasettemila/00)**, tenuto conto anche delle verifiche ICI in corso;

SENTITA la proposta del Sindaco di applicare, anche per l'anno 2005, una aliquota differenziata, al fine di ottenere un gettito almeno pari (o di poco inferiore tenuto conto della presenza di minori accertamenti ICI relativi agli anni pregressi nel corrente esercizio finanziario) a quello riscontrato per il bilancio di previsione dell'anno del trascorso esercizio finanziario (e iscritto alla risorsa avente codifica n. **1011002**), al fine di far fronte alle maggiori spese previste;

RILEVATA l'intenzione di confermare quindi la doppia aliquota I.C.I., in funzione di differenti tipologie di insediamento abitativo, con determinazione di una aliquota differenziata (**in misura del 6 per mille**) per le abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa e per le abitazioni non locate;

VISTA l'intenzione di confermare l'aliquota del 5 % (**cinque per mille**) per tutti gli altri casi, con le seguenti esemplificazioni - guida:

- a) Abitazione principale;
- b) Aree edificabili;
- c) Immobili diversi dall'abitazione;
- d) Abitazioni locate con contratto registrato per un periodo non inferiore a 60 giorni nell'anno;
- e) Abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti fino al primo grado (genitori - figli);
- f) Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

La detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs. 504/92 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 L. 662/96 viene stabilita nella misura di **EURO 103,29 (EURO centotre/29)**, e vale anche per la casistica di cui ai punti e) ed f);

DATO ATTO CHE, per effetto del combinato disposto dell'art. 42 comma 2 lett. f) e art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la determinazione di aliquote dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- La normativa in materia di finanza locale;
- La normativa in materia di I.C.I.;
- Lo Statuto Comunale;
- La Legge n.662/1996;
- La Legge n.449/1997;

- La Legge n.448/1998;
- La Legge n.488/1999;
- La Legge n.388/2000;
- La Legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001(L.F. Per l'anno 2002);
- La Legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002 (L.F. per l'anno 2003);
- La Legge finanziaria nr. 350 del 24 dicembre 2003 (L.F. per l'anno 2004);
- La Legge finanziaria nr. 311 del 30 dicembre 2004 (L.F. per l'anno 2005);
- La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (L.F. per l'anno 2006).

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

17. Di confermare, anche per l'anno 2006, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota I.C.I. del Comune di Voltaggio come segue:

Aliquota del 5 % (cinque per mille):

- a) Per l'abitazione principale;
- b) Per le aree edificabili;
- c) Per gli immobili diversi dall'abitazione (box, cantine, negozi etc.);
- d) Per le abitazioni locatate con contratto registrato per un periodo non inferiore a 60 giorni nell'anno;
- e) Per le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti fino al primo grado (genitori / figli);
- f) Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o Istituti sanitari a seguito di ricovero permanente;

Aliquota del 6 % (sei per mille):

- g) Abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;
- h) Abitazioni non locatate;

18. Di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs. 504/92 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 L. 662/96 è nella misura di EURO 103,29 (EURO centotre/29) e spetta anche per le abitazioni di cui ai punti e) ed f);

19. Di dare atto che, in applicazione dell'interpretazione più favorevole al contribuente, le aree non dotate di copertura eventualmente accatastate come "C6" sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

20. Di dare atto che il regime delle pertinenze segue quello della cosa principale, come previsto dall'articolo 818 del codice civile;

21. Di stimare, in base ai dati a disposizione del Comune relativamente agli introiti della medesima imposta relativi all'anno 2006, ed in base al gettito già acquisito nelle casse del Comune, in EURO 237.000,00, salvo verifica a consuntivo, il gettito complessivo I.C.I. relativamente all'anno 2005;

22. Di rimettere copia della presente al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale ed al Concessionario della riscossione, ad esecutività sopravvenuta;

23. Di dare atto che la presente deliberazione verrà richiamata nella Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, per farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

24. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.